



CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

AUDIZIONE RELATIVA ALLO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per diritti su opere musicali per

l'uso on line nel mercato interno

ATTO DEL GOVERNO N. 366

Roma, 17 gennaio 2017



Desidero in primo luogo ringraziare il Presidente e la Commissione per aver convocato la Federazione in merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, che tocca nel vivo anche gli interessi delle imprese rappresentate in qualità di utilizzatori delle opere – soprattutto musicali – tutelate dagli organismi di gestione collettiva.

CHI SIAMO

La FIFE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione leader nel settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila imprese.

FIFE rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto, casinò.

Conta circa 1 milione di addetti ed un valore aggiunto di oltre 40 miliardi di euro.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani.

LE MEMBERSHIPS

FIFE è membro di [CONFCOMMERCIO](#) – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di [Confturismo](#) dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di [Hotrec](#), associazione europea dei Bar, Ristoranti e Cafés, mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi interprofessionali (Fon.Te, For.Te, FondoEst, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo e nel CONAI.

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Per le imprese rappresentate, come bar e ristoranti, la musica rappresenta da sempre un valore aggiunto importante alla propria offerta di servizi ed in alcuni casi, come per i locali da ballo, addirittura la caratteristica principale dell'offerta proposta alla clientela.

Il suo utilizzo infatti è notevole, basti pensare che un pubblico esercizio su due diffonde musica nel proprio locale e che nel solo anno 2015 sono stati effettuati più di 346.000 trattenimenti musicali all'interno di pubblici esercizi¹, questo perché la presenza della musica risulta essere molto apprezzata da clienti ed avventori dei locali e fonte di attrattiva.

La materia del diritto d'autore e dei diritti connessi, pertanto, è ben conosciuta e applicata dalle imprese del settore.

Riguardo allo schema di D.Lgs. in oggetto, si apprezza innanzitutto l'impegno e lo sforzo con cui il Governo sta cercando di mettere ordine e dare maggior trasparenza in un settore, come quello della gestione collettiva dei diritti d'autore, che negli ultimi anni ha subito molteplici innovazioni dal punto di vista tecnologico e notevoli pressioni a livello europeo e nazionale.

A tal proposito, si apprezza anche il mantenimento, nel settore del diritto d'autore, di un interlocutore unico per gli utilizzatori e loro associazioni di categoria, che rende più agevole la definizione e la gestione degli accordi finalizzati a disciplinare termini e condizioni di utilizzo in pubblico delle opere musicali. Mantenimento che evita anche il riproporsi nel settore del diritto d'autore delle incertezze ed ambiguità lamentate da alcune categorie di utilizzatori nel contiguo settore dei diritti connessi.

La Federazione, però, esprime forte preoccupazione per la norma contenuta nell'art. 23 del testo in analisi che pone a carico dell'utilizzatore l'obbligo di inviare agli organismi di gestione collettiva, entro 90 giorni dall'avvenuto utilizzo, l'elenco delle opere protette con tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione e corretta distribuzione dei relativi corrispettivi ai titolari dei diritti (titolo dell'opera, anno di produzione, denominazione del produttore, ecc.).

Giova precisare che all'interno dello schema di D.Lgs. non è presente una definizione di "utilizzatore", pertanto è da ritenere – sulla base del testo proposto – che tutti coloro che si trovano nella situazione di diffondere in pubblico materiali protetti siano da considerare utilizzatori alla stessa stregua, dalle emittenti radio e tv ai singoli bar che diffondono musica all'interno dei locali.

¹ Elaborazione dati C.S. Fipe

Si arriva alla stessa conclusione prendendo a riferimento la definizione di utilizzatore presente all'art. 3, comma 1 lett. k) della Direttiva 2014/16/UE, che definisce utilizzatore "qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore".

Pertanto, alla luce di quanto descritto, tutti gli utilizzatori sarebbero tenuti non solo al rispetto dell'obbligo di invio delle informazioni sopra indicate, ma sarebbero soggetti sia alle sanzioni previste dal successivo comma 4 dello stesso articolo 23 (risoluzione dei contratti di licenza ed inibizione ad utilizzare il repertorio anche nel caso di fonogrammi ed opere cinematografiche remunerate con equo compenso), ma soprattutto potrebbero essere assoggettati alle ben più onerose sanzioni previste dal successivo comma 2 dell'art. 41 (sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 a 100.000 euro!).

Ora risulta evidente come un emittente radiofonica, che studia e programma i propri palinsesti non avrà grossi problemi a reperire gli elenchi con le informazioni richieste, mentre sarà pressoché impossibile che un pubblico esercizio che diffonde musica sia in grado di ottenere tali informazioni, soprattutto perché di norma fruitore, prima ancora che utilizzatore, di palinsesti organizzati da terzi – radio, TV, music provider ecc. – in possesso delle informazioni richieste dall'art. 23 citato.

A tal proposito è opportuno ricordare che il Considerando 33 della Direttiva 2014/16/UE, di cui il D.Lgs. attua il recepimento, precisa che "le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese".

Alla luce di quanto appena esposto, Fipe ritiene necessario l'inserimento all'interno del D.Lgs. di una distinzione tra le varie tipologie di utilizzatori, al fine di evitare adempimenti sproporzionati a carico delle imprese rappresentate con il rischio delle relative pesanti sanzioni.

Altra norma di interesse della Federazione è quella contenuta all'art. 45 del testo dello schema di D.Lgs. che prevede l'introduzione, con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di forme di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore, o almeno di loro riduzione, agli organizzatori di spettacoli dal vivo a pagamento allestiti in luoghi con capienza massima di 100 partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei 35 anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, nonché, in presenza dei medesimi

requisiti, di forme di esenzione, anche parziale, in caso di particolari eventi a scopo benefico o ricorrenze ivi individuate.

Come noto - e di recente ribadito dalla risoluzione dell'Agenda delle Entrate del 22 aprile 2015 - il concetto di spettacolo è definito, oltre che dal luogo in cui esso viene effettuato (teatro et similia) dalla presenza passiva degli spettatori, laddove l'intrattenimento si qualifica per la presenza attiva del pubblico, pertanto dalla formulazione dell'art. 45 è escluso l'intrattenimento.

Fipe auspica quindi che, al fine di incrementare gli eventi e la possibilità dei giovani artisti di esibirsi e farsi conoscere al pubblico, siano inseriti anche i trattenimenti che si effettuano nei pubblici esercizi tra i possibili beneficiari delle riduzioni ed esenzioni che saranno previste dal decreto ministeriale.

Da ultimo, al fine di dare certezze alle imprese degli utilizzatori, sarebbe doveroso prevedere l'inserimento di una disposizione che istituisca e definisca con chiarezza una procedura stragiudiziale per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra associazioni di utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva in merito alla definizione delle tariffe ed ai criteri di loro applicazione, sulla base di quanto già previsto in altri Paesi UE come Francia, Germania, Spagna, ecc., nonché sarebbe apprezzabile consentire agli utilizzatori - o meglio alle associazioni che li rappresentano - una informazione maggiore e più fattiva sulle attività degli organismi di gestione collettiva, atteso che sono proprio gli utilizzatori, con il pagamento dei diritti d'autore, a contribuire in via principale al sostentamento degli artisti rappresentati dalle collecting.

La Federazione rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento si ritenesse necessario sul tema.